

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 49

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola (C.A.A.)
LORO SEDI

E p.c. Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – Roma

Oggetto: Domanda unica 2022 - Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al REG. (UE) N. 1307/2013 – CAMPAGNA 2022 – Integrazione alle Istruzioni Operative n. 8 e n. 9 del 31 gennaio 2022, e alle Istruzioni Operative n. 12 dell'8 febbraio 2022.

INDICE

1. PREMESSA	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2.1. Base giuridica unionale.....	3
2.2. Base giuridica nazionale	4
3. ATTIVAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE	5
3.1. Anticipazione e aiuto di stato.....	5
3.2. Modalità e termini per la richiesta dell'aiuto.....	6
3.3. Controlli istruttori - condizioni per l'erogazione dell'anticipazione.....	6
3.4. Trasferimento titoli e domanda di anticipazione	7
4. ATTUAZIONE DELLA DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2022/484 DEL 23 MARZO 2022 CHE AUTORIZZA DEROGHE AL REG. (UE) N. 1307/2013 E AL REG. (UE) N. 639/2014 PER QUANTO CONCERNE L'ATTUAZIONE DI TALUNE CONDIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DI INVERDIMENTO PER L'ANNO DI DOMANDA 2022.....	8

1. PREMESSA

Le presenti Istruzioni Operative integrano le Istruzioni Operative n. 8 e n. 9 del 31 gennaio 2022, e le Istruzioni Operative n. 12 dell'8 febbraio 2022 in particolare disciplinando la procedura di anticipazione dei contributi da erogare agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013 per la sola campagna 2022 e la deroga di cui alla Decisione della Commissione europea n. C(2022) 484 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. Base giuridica unionale

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Decisione della Commissione europea n. C(2022) 484 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014;
- Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.

2.2. Base giuridica nazionale

- Decreto-legge n. 182 del 9 settembre 2005 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 novembre 2005, n. 231, che ha istituito il Registro Nazionale Titoli (RNT) di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 640/2014;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto ministeriale 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 165 del 18 luglio 2018, avente ad oggetto "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";
- Decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'articolo 10-ter, riguardante il "sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune";
- Decreto ministeriale 3 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 154 del 3 luglio 2019, recante attuazione dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019, avente ad oggetto "Sistema di

- anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013”;
- Decreto ministeriale 28 marzo 2022 n. 141203 “Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell’articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44”;
 - Decreto ministeriale 28 marzo 2022 n. 141342 “Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l’anno 2022”;
 - Circolare AGEA prot. n. 29446 del 6 aprile 2022 – Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg. (UE) N. 1307/2013 – Campagna 2022;
 - Decreto ministeriale 8 aprile 2022 n. 163483 “Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022 che autorizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014”;
 - Circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022 – Domanda unica 2022 e termini per le istruttorie relative alle domande di accesso alla riserva nazionale, trasferimenti titoli e requisito di agricoltore in attività.

3. ATTIVAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE

Si fa riferimento all’anticipazione regolata dal DM 28 marzo 2022 n. 141203, attuativo dell’art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44 e successive modificazioni e integrazioni.

Come previsto dalla Circolare AGEA n. 29446 del 6 aprile 2022, l’Organismo Pagatore AGEA ha scelto la tipologia di aiuto di stato nell’ambito del “*de minimis*” di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013, per gli interessi da corrispondere sull’anticipazione compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell’art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

L’Organismo Pagatore AGEA ha disposto l’attivazione dell’anticipazione nell’ambito del quadro DM della domanda; l’erogazione dell’anticipazione sarà effettuata attraverso movimenti sulla liquidità messa a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

3.1. Anticipazione e aiuto di stato

In attuazione dell’art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è concessa un’anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. L’anticipazione così concessa non comporta elementi di aiuto di Stato

Ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, gli interessi da corrispondere sull'anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante una sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato nell'ambito del de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013.

L'Organismo pagatore AGEA concede, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione, da eseguirsi entro il 31 luglio 2022, una sovvenzione, di importo uguale al valore degli interessi applicati alla somma anticipata, per il periodo decorrente dalla data di erogazione dell'anticipo alla data del 30 giugno dell'anno successivo e attualizzati con il metodo indicato nella citata Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.

Il tasso di interesse calcolato secondo quanto previsto dalla suddetta Comunicazione, aggiornato alla data della presente, è pari a 0,51%.

Il valore della sovvenzione non eccede il massimale previsto dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 1408/2013.

3.2. Modalità e termini per la richiesta dell'aiuto

L'aiuto è richiedibile sottoscrivendo il Quadro DM della domanda unica.

La domanda di anticipazione deve essere presentata entro il termine ultimo di presentazione della domanda unica 2022.

3.3. Controlli istruttori - condizioni per l'erogazione dell'anticipazione

L'anticipazione e la sovvenzione sono concesse agli agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2021 inserite nel proprio fascicolo aziendale e che presentano la domanda unica 2022 per il regime di base di cui al titolo III del Reg. (UE) n. 1307/2013.

L'importo dell'anticipazione è fissato nella misura del 70% degli importi risultati ammissibili all'aiuto nell'ambito dei regimi di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per i quali sono stati finalizzati i controlli amministrativi di ammissibilità entro la data di scadenza del pagamento, fissata al 31 luglio 2022.

Sono esclusi dall'anticipazione gli importi relativi al regime del pagamento per i giovani agricoltori di cui al capo titolo III, capo 5, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e alle misure del sostegno accoppiato di cui al titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013, in quanto non finalizzati i relativi controlli amministrativi di ammissibilità entro la suddetta scadenza.

Sono altresì escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica con attività di pascolamento, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'aiuto del 31 luglio 2022 non è possibile effettuare gli specifici controlli.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 10-ter, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44, all'anticipazione si applica la disciplina dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di erogazione degli aiuti nell'ambito della PAC.

Pertanto, con riferimento alla disciplina in materia di documentazione antimafia, la soglia di riferimento per l'acquisizione dell'informativa è quella fissata a 25.000 euro.

Per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di regolarità contributiva, l'obbligo è assolto verificando l'assenza di iscrizioni nel Registro nazionale debitori

L'anticipazione è concessa per importi erogabili superiori a **900 euro**:

- a) ai soggetti che non hanno una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo pagatore;
- b) ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore;
- c) ai soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedente perfezionati alla data di concessione dell'anticipazione;
- d) ai soggetti che non beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dall'Organismo pagatore AGEA con gli istituti bancari;
- e) i soggetti per i quali l'importo dell'aiuto da erogare trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato;
- f) ai soggetti che soddisfano il requisito di agricoltore in attività di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

3.4. Trasferimento titoli e domanda di anticipazione

Con riferimento alla procedura di trasferimento titoli 2022 ed al pagamento dell'anticipazione, si precisa che, come già definito nelle annualità precedenti, i soggetti che presentano domanda di anticipazione e che sono altresì cedenti di trasferimenti titoli non perfezionati alla data della concessione dell'anticipazione, sono esclusi dall'anticipazione stessa. Inoltre, la concessione dell'anticipazione al cedente titoli rende inefficaci le domande di trasferimento presentate successivamente a tale data e comunque sino alla sua compensazione. Se l'anticipazione non viene erogata, il rilascio del trasferimento è consentito.

Si precisa che in caso di mancato rilascio del trasferimento titoli 2022, gli interessati che hanno beneficiato dell'anticipazione devono presentare un nuovo trasferimento titoli a partire dalla campagna successiva, ferma restando l'intervenuta compensazione.

4. ATTUAZIONE DELLA DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N. 2022/484 DEL 23 MARZO 2022 CHE AUTORIZZA DEROGHE AL REG. (UE) N. 1307/2013 E AL REG. (UE) N. 639/2014 PER QUANTO CONCERNE L'ATTUAZIONE DI TALUNE CONDIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DI INVERDIMENTO PER L'ANNO DI DOMANDA 2022

La Commissione europea, con decisione n. 2022/484 del 23 marzo 2022, al fine di aumentare il potenziale produttivo agricolo dell'Unione sia di alimenti che di mangimi per far fronte alle turbative del mercato dei prodotti agricoli causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha concesso agli Stati membri la possibilità di derogare a talune condizioni relative al pagamento dell'inverdimento e per il solo anno di domanda 2022.

Al riguardo, con decreto 8 aprile 2022 n. 163483, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha attivato la deroga in questione che consente di utilizzare, per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, i terreni lasciati a riposo ai fini della diversificazione colturale o della costituzione delle aree d'interesse ecologico (EFA), autorizzando quindi la deroga alle condizioni relative al pagamento per l'inverdimento, compreso l'uso di prodotti fitosanitari.

In particolare, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) n. 2022/484, i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura distinta per il rispetto della diversificazione colturale, in deroga all'art. 44, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e all'art. 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, della decisione di esecuzione n. 2022/484, i terreni lasciati a riposo sono considerati area di interesse ecologico, in deroga all'art. 45, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 639/2014 e all'art. 16 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 giugno 2018, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione.

Alla luce di quanto previsto dalla citata decisione, si precisa che i terreni lasciati a riposo, anche se utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione in applicazione della deroga, mantengono comunque la loro qualificazione di terreni a riposo.

A tale riguardo, per consentire l'individuazione dei terreni a riposo per i quali viene richiesto di utilizzare la deroga in questione, in sede di dichiarazione della domanda deve essere indicata la superficie coltivata che avrebbe dovuto essere lasciata a riposo applicando la deroga ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) n. 2022/484, **come riportato nel QUADRO C del modello di domanda allegato alle presenti Istruzioni Operative.**

I terreni a riposo ai fini greening si possono considerare tali se ritirati dalla produzione almeno per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda e, in applicazione della deroga, gli stessi terreni possono essere lavorati e seminati prima del 30 giugno 2022, mantenendo la dichiarazione come terreni messi a riposo per la conformità al greening (quindi per il rispetto della presenza di due o tre colture sui seminativi almeno nel periodo dal 1° aprile al 9 giugno e almeno il 5% di EFA).

Come chiarito dai Servizi della Commissione con nota prot. 3199955 del 25 aprile 2022, l'azienda che coltivi interamente una sola coltura in luogo della superficie da lasciare a riposo nell'ambito della diversificazione in attuazione della deroga, non viola il rispetto della diversificazione.

Inoltre, in ragione della specifica coltura o attività praticata sui terreni lasciati a riposo che beneficiano della deroga in questione, le aziende possono dichiarare tali superfici per percepire anche gli aiuti del sostegno accoppiato di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Quindi se nel piano di coltivazione e conseguentemente nella domanda viene indicata una delle colture previste dall'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 tale coltura verrà ricompresa nell'ambito della specifica misura a premio.

Infine, sono esclusi dall'applicazione della deroga i terreni a maggese per piante mellifere (specie ricche di polline e nettare) di cui all'art. 46, paragrafo 2, primo comma, lettera m), del Reg. (UE) n. 1307/2013 come chiarito dai Servizi della Commissione, con la citata nota prot. 3199955 del 25 aprile 2022.

Ai fini semplificativi, in sede di dichiarazione della domanda deve essere indicata la superficie sulla quale si applica la deroga sui terreni a riposo EFA ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Decisione di esecuzione (UE) n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022, **come riportato nel QUADRO C del modello di domanda allegato alle presenti Istruzioni Operative.**

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE
FEDERICO STEIDL